

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate sul Sistema di interscambio

DS6901

DS6901

L'Agenzia piglia tutto

Al Sdi anche le fatture non valide ai fini Iva

L'Ade rammenta di avere precisato che il codice natura N2.2 va utilizzato in tutti i casi in cui il soggetto passivo non è obbligato ad emettere fattura

DI FRANCO RICCA

Il Sistema di interscambio può essere utilizzato per trasmettere anche fatture non fiscali, valide solo ai fini contabili: è il caso, per esempio, dei documenti di vendita emessi dal rappresentante fiscale di un operatore estero nei confronti di soggetti passivi residenti, ai quali spetta emettere l'autofattura ed assolvere l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile.

Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpellato n. 58 del 4 marzo 2024, sollecitata da una società sammarinese che intenderebbe trasferire temporaneamente le proprie merci in un polo logistico nel territorio dello stato, in attesa di consegnarle ai clienti sia in Italia che all'estero. Non essendo preventivamente in grado di stabilire se la permanenza delle merci nel territorio nazionale potrebbe configurare una semplice sosta tecnica, la società provvederebbe prudenzialmente a "nazionalizzarle" assolvendo l'Iva all'importazione tramite il rappresentante fiscale, che successivamente curerebbe gli adempimenti collegati alle cessioni dal territorio nazionale.

La società chiedeva pertanto se, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi residenti in Italia, per le quali gli obblighi d'imposta devono essere assolti dai cessionari con il meccanismo dell'inversione contabile, il rappresentante fiscale possa emettere comunque tramite il Sdi un documento di vendita valido solo ai fini contabili.

Nella risposta, l'Agenzia richiama anzitutto i chiarimenti già forniti, in particolare ri-

guardo all'importazione di beni provenienti da San Marino e all'individuazione del debitore dell'imposta nelle operazioni effettuate in Italia da soggetti esteri, rammentando in proposito che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, se il cessionario/committente è un soggetto passivo residente, gli obblighi d'imposta ricadono su quest'ultimo, sicché il fornitore estero non è gravato di alcun adempimento, neppure se sia titolare di posizione Iva in Italia. Ciò, tuttavia, come precisato in passato, non esclude che il rappresentante fiscale dell'operatore estero possa, per proprie esigenze, emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento di vendita non rilevante ai fini dell'Iva, indicandovi che l'imposta afferente l'operazione va assolta dal cessionario o committente.

Quanto alla possibilità di trasmettere tale documento nel formato della fattura elettronica via Sdi, l'Agenzia rammenta di avere precisato che il codice natura N2.2, che identifica genericamente le operazioni non soggette ad Iva per motivi diversi dalla carenza di territorialità, va utilizzato in tutti i casi in cui il soggetto passivo non è obbligato ad emettere fattura. Nel ribadire, poi, che il rappresentante fiscale del soggetto estero, in via generale, non ha l'obbligo della fatturazione elettronica, l'Agenzia conclude che, nella fattispecie, egli potrà comunque inviare al Sdi un documento valido solo ai fini contabili, indicandovi la partita Iva italiana, il codice natura N2.2 e la specificazione che l'Iva sarà assolta dal cessionario ai sensi della richiamata disposizione.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.

© Riproduzione riservata

